

STATUTO DEL COMITATO GLACIOLOGICO ITALIANO ⁽¹⁾

Art. 1

È corrente con sede in Torino (presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino), il: « Comitato Glaciologico Italiano » (CGI), avente per scopo lo studio dei problemi di Glaciologia; non ha fini di lucro ma finalità di ricerca e di coordinamento di ricerche in campo nazionale ed internazionale.

È stato costituito per iniziativa del Club Alpino Italiano nel 1895, e riconosciuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1950.

Art. 2

Fanno parte del Comitato Glaciologico Italiano:

a) *membri permanenti* (un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti):

- Ufficio Idrografico del Po, Parma;
- Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, Venezia;
- Ufficio Idrografico - Servizio Prevenzione Valanghe della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Ufficio Idrografico - Servizi Acque Pubbliche, della Provincia Autonoma di Trento;
- Istituto Geografico Militare, Firenze;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica nel Bacino Padano, Torino;
- Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino;
- Comitato Scientifico dei Club Alpino Italiano;
- Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, Direzione Studi e Ricerche.

b) *membri onorari*;

c) *membri cooptati*:

- studiosi ed esperti di particolare competenza nel campo della Glaciologia e rappresentanti di Enti locali che abbiano contribuito al finanziamento e/o al funzionamento del Comitato.

I membri cooptati rimangono in carica tre anni, salvo successive riconferme. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei membri di diritto.

La qualifica di membro onorario viene conferita dal Comitato per particolari meriti scientifici ed organizzativi nei confronti della ricerca glaciologica o del CGI. I membri onorari sono membri di diritto a vita.

Art. 3

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza.

Le suddette cariche sono conferite per tre anni, sono rinnovabili per non più di una volta consecutiva e sono gratuite.

Il Comitato designa i coordinatori delle ricerche e può costituire nel suo seno Commissioni di Studio e Gruppi di Lavoro. Le commissioni e i gruppi nominano un loro Presidente e possono assumere, quali collaboratori, esperti e studiosi non facenti parte del Comitato.

¹ Approvato nella riunione dei 6 Giugno 1984, Registrato a Milano (Atti Pubblici) il 5 Luglio 1984, N. 17/947/H, Notaio Marco Orombelli (N. 86 047 di repertorio, N. 7 151 di raccolta). Allegato « A » al verbale della riunione del CGI sopra citata.

Art. 4

Il Presidente, il Vicepresidente, i Coordinatori delle ricerche, i Presidenti delle Commissioni di Studio e dei Gruppi di lavoro, il Tesoriere, il Segretario Generale costituiscono la Giunta Esecutiva del Comitato. Il Presidente di volta in volta potrà invitare come osservatori, per determinate questioni, altre persone in qualità di esperti.

Art. 5

La Giunta Esecutiva attua le deliberazioni del Comitato, predispone l'esecuzione degli studi, dei rilievi e delle attività rivolte al raggiungimento dei compiti istituzionali e cura le pubblicazioni del Comitato e può compiere e deliberare in ordine a quanto sopra con i più ampi poteri, ivi compresi: stipulare convenzioni, contratti, effettuare operazioni di banca.

Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni di Giunta sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice.

Art. 6

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Comitato, attua le delibere della Giunta. In caso di sua assenza od impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 7

La Giunta determinerà i poteri del Tesoriere e del Segretario in ordine anche al compimento di operazioni di banca e stabilirà i poteri di firma relativi; potrà conferire procure speciali ai suoi membri, in caso di necessità per compiere determinati atti.

Art. 8

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Glaciologico Italiano almeno due volte all'anno, per la presentazione del consuntivo della Campagna Glaciologica e per eventuali elezioni e cooptazioni dei membri per scadenza di triennio, per l'approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo e per deliberare sull'attività da svolgere.

Il Comitato è inoltre convocato in seguito a motivata richiesta scritta di almeno cinque dei suoi componenti.

Le convocazioni saranno diramate mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della relativa riunione; dovranno contenere il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

L'ingiustificata assenza dei membri cooptati a due riunioni consecutive comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Per la validità delle riunioni del Comitato occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi membri; il Comitato delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica del presente Statuto occorrerà invece il voto favorevole della metà più uno dei membri del Comitato.

Art. 9

Alle riunioni ordinarie e straordinarie del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, previa approvazione da parte del CCI, esperti presentati da un suo membro.

Art. 10

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente deve constatare la regolarità della riunione e, con i presenti, verificare la validità delle deleghe e il diritto di intervento dei membri del Comitato.

I rappresentanti degli Enti elencati all'art. 2, lettera *a*), possono delegare con apposito documento, altra persona che non sia già membro del Comitato ad altro titolo.

Art. 11

Il patrimonio è costituito:

- a*) dai beni mobili che diverranno di proprietà del Comitato;
- b*) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c*) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate del Comitato sono costituite dai finanziamenti pervenuti dal CNR e da contributi di Enti pubblici e/o privati.

Il Tesoriere predisporrà ogni anno il Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'approvazione del Comitato.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 12

La gestione finanziaria del Comitato è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e uno supplente, eletti dal Comitato stesso. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, verificano la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Hanno diritto di intervenire alle riunioni della Giunta quando si trattano problemi economici finanziari.

Art. 13

Organo ufficiale del Comitato è il « Bollettino del Comitato Glaciologico Italiano - Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria », cui sono preposti una Redazione tecnica e un Comitato Redazionale: quest'ultimo, nominato dal Comitato Glaciologico stesso, rimane in carica per tre anni e alla scadenza deve essere rinnovato almeno parzialmente.

Art. 14

L'eventuale scioglimento del Comitato deve essere sottoposto a votazione e riportare il voto favorevole di oltre tre quarti dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione, da indirsi dopo almeno due mesi, sono ammessi anche i voti per referendum; è sempre richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Comitato.

In caso di scioglimento i beni patrimoniali vengono destinati, su delibera del Comitato all'atto del suo scioglimento, ad un Ente od Istituto che svolga attività affine a quella del Comitato stesso.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.